

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: presentazione oltre i termini e correzione di errori

di Federica Furlani

Decorso il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap 2019, che quest'anno era fissato al **2 dicembre**, come possiamo **rimediare** in caso di **mancata presentazione della dichiarazione** o se scopriamo di aver **commesso errori** o inadempienze?

Per quanto riguarda la **mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto**, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c, D.Lgs 472/1997](#)), entro **90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione, può **sanare autonomamente** la sua posizione.

Dovrà presentare il modello necessariamente **entro il prossimo 2 marzo 2020**, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come **tardiva**, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma **valida** a tutti gli effetti.

La presentazione della dichiarazione tardiva è soggetta alla **sanzione fissa di 250 euro**, che può essere ravveduta applicando la **riduzione di un decimo**, e quindi in misura pari a **25 euro** per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo **“8911”**.

Decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

Il **ritardo** nella trasmissione della dichiarazione può essere tuttavia attribuita al **contribuente** o all'**intermediario**, con **conseguenze diverse**.

Nel primo caso l'intermediario ha **assunto l'impegno alla trasmissione telematica** dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il **9 dicembre**): tale data dovrà essere indicata come **“data dell'impegno”** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare poi l'invio. Nel contempo, il contribuente provvederà al versamento della citata sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà **valida a tutti gli effetti**.

Se invece l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini, ma poi **non vi ha provveduto per qualunque motivazione**, oltre alla **regolarizzazione** con pagamento della

sanzione da parte del contribuente, l'**intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione** di tardiva trasmissione telematica.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a 25 euro, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni, pari a 51 euro se presentata tra il trentunesimo e il novantesimo giorno dal termine originario**, utilizzando il codice tributo **“8924”**.

Una volta che la dichiarazione è stata presentata, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l'apposito codice nella casella del frontespizio denominata **“Dichiarazione integrativa”**.

Presupposto fondamentale per poter presentare una **dichiarazione integrativa**, è che sia stata validamente presentata quella originaria; ai fini del **ravvedimento operoso** è necessario inoltre distinguere tra **dichiarazioni integrative a sfavore** presentate entro i primi 90 giorni dalla scadenza e **successivamente**.

Nell'ambito delle violazioni ravvedute **entro i 90 giorni**, come chiarito dalla [circolare 42/E/2016](#), vanno distinti gli **errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, e quelli rilevabili.

Nel primo caso (per gli errori non rilevabili), la sanzione cui fare riferimento per l'applicazione del ravvedimento operoso è indicata all'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), il quale stabilisce che *“Se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”*.

Presentando dunque una **dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni** dalla scadenza ordinaria per correggere in una dichiarazione originaria e **validamente presentata nei termini**, la sanzione da considerare per l'applicazione del ravvedimento (riduzione pari ad un 1/9 del minimo) è quella che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

Di conseguenza il contribuente dovrà presentare la **dichiarazione integrativa corretta**, versare la sanzione di 27,78 euro e **regolarizzare anche l'omesso versamento**.

Nella seconda ipotesi, per gli errori rilevabili in sede di **controllo automatizzato o formale**, la sanzione sulla quale quantificare la riduzione da ravvedimento è quella per **omesso**

versamento, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Se invece la **dichiarazione integrativa** viene presentata **oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria**:

- nel caso di **correzione di errori/omissioni non rilevabili** in sede di controllo automatizzato o formale, siamo nell'ambito dell'**infedele dichiarazione** e la sanzione sulla quale andrà quantificata la riduzione da ravvedimento, va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta;
- nel caso di **errori rilevabili in sede di controllo automatizzato**, la sanzione su cui quantificare eventualmente il ravvedimento è quella per **omesso versamento**, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), su cui va sempre considerata la possibilità della **riduzione tramite il ravvedimento**.

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)